

ALLEGATO D3

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13, A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITA'

TRA

La **COMUNITÀ di Primiero** (che di seguito per brevità sarà chiamata **Comunità**) con sede a Primiero San Martino di Castrozza – telefono 0439/64643 C.F./P.IVA 02146500224 rappresentata dalla dott.ssa Michela Tomas, in qualità di Responsabile del Settore Sociale della Comunità, nominata per il biennio 2023/2024 con Decreto del Presidente n. 2, di data 22.12.2022;

e

_____, con sede legale in _____, C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come **Soggetto Gestore**,
premessi che:

1. La Comunità, in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il Codice del Terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del Terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. La Comunità sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali.
3. La Comunità con Atto del Presidente n. ___ di data _____, il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato un atto di indirizzo per la concessione di contributo ex art. 36 bis della L.p. n. 13 del 2007 a copertura delle spese ammissibili relative alla gestione del servizio residenziale, semiresidenziale e domiciliare e di contesto rivolti a persone con disabilità affidando la gestione dei servizi suddividendoli **in 3 (tre)**

MACRO AREE:

Macro Area I - Servizio Residenziale- "Comunità di accoglienza per persone con disabilità" e "Abitare accompagnato per persone con disabilità".

Macro Area II - Servizio Semiresidenziale "Percorsi per l'inclusione" che dovrà proporre interventi che privilegiano finalità educative, comunicative, di socializzazione e di inclusione oltre che attività di supporto alle attività di vita quotidiana e **Servizio domiciliare e di contesto "Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità"**

Macro Area III - Servizio Semiresidenziale "Percorsi per l'inclusione" che dovrà proporre interventi che privilegiano lo sviluppo o il potenziamento delle abilità e lo sviluppo di capacità pratico-manuali e socio-relazionali.

4. Con medesimo atto di indirizzo veniva disposta la procedura di bando per la concessione dei predetti contributi e per l'individuazione di uno o più soggetti gestori e beneficiari del contributo per ciascuna Macro Area di Servizi, qualificando i citati servizi come SINEG.
5. La Comunità con determinazione del Responsabile n. del....., il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato gli atti della procedura amministrativa di affidamento dei Servizi mediante concessione di contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007.
6. Il "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA L.P. 27 LUGLIO 2007, N. 13, A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE e DOMICILIARE E DI CONTESTO RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA'", datato acquisito agli atti al prot. n..... è stato pubblicato sul sito web www.primiero.tn.it –in data
7. La Comunità con determinazione del Responsabile n. del....., il cui testo si intende integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, ha approvato le risultanze dei lavori della Commissione appositamente nominata, le tre graduatorie di merito dei soggetti proponenti, la concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2007 alla _____ pari ad €. _____,00.-, collocata in prima posizione utile per la concessione del contributo inerente al servizio semi residenziale per il biennio 2023 - 2024.
8. Con medesima determinazione veniva approvata altresì la presente Convenzione, nel testo definitivo, tenuto conto delle proposte migliorative presentate in sede di proposta progettuale.
9. Sussiste per la _____ Soggetto gestore il possesso dei requisiti richiesti nel bando;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Oggetto e finalità del servizio

1. La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell'art 12 L. 241/1990 e dell'art. 19 L.p. 23/1992, la concessione e l'erogazione di un contributo da parte della Comunità, sulla base di quanto previsto all'art. 36 bis L.p. 13/2007, a totale copertura delle spese relative alla gestione del servizio semiresidenziale e segnatamente:

- **Servizio Semiresidenziale "Percorsi per l'inclusione"** che dovrà proporre interventi che privilegiano lo sviluppo o il potenziamento delle abilità e lo sviluppo di capacità pratico-manuali e socio-relazionali.

Le attività finanziabili devono perseguire gli obiettivi indicati nelle schede 4.10 Servizio Semiresidenziale "Percorsi per l'inclusione".

I destinatari sono altresì indicati nel Catalogo rispettivamente ai punti 4.10 .

2. Tale Servizio comporta il necessario rispetto degli obblighi e adempimenti di servizio pubblico e sarà realizzato dal Soggetto Gestore secondo le modalità specificate nel bando e nella presente convenzione. In particolare, il Soggetto Gestore assume specifico impegno verso la Comunità a realizzare le attività dettagliate nel progetto, secondo i canoni di massima diligenza e nel rispetto dei principi etici che caratterizzano le azioni sociali svolte dal terzo settore.

Art. 2

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal **1° gennaio 2023** e termina il **31 dicembre 2024**.

2. Non essendo possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 dicembre 2022, la data di decorrenza della convenzione verrà posticipata e decorrerà dal completamento della procedura medesima, con scadenza fissata al 31.12.2024.
3. La Comunità si riserva la facoltà di consentire l'avvio dei Servizi prima della sottoscrizione della convenzione.
4. L'importo complessivo dei contributi di cui ai commi precedenti sarà rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dei Servizi.

Art. 3

Destinatari del servizio

1. I Servizi e gli interventi di cui ai commi precedenti si rivolgono a persone con disabilità di norma di età compresa tra i 16 e i 64 anni e, occasionalmente può accogliere in presenza di specifiche esigenze, anche persone adulte come precisato nel punto 4.10 del Catalogo.

Art. 4

Modalità di attivazione dei servizi e di presa in carico

1. L'accesso avviene su invio del Servizio sociale territoriale a seguito di un processo di valutazione che vede la partecipazione dell'utente, della famiglia e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti.
2. Sarà cura dell'assistente sociale di riferimento della Comunità prendere contatti con il coordinatore del Servizio per la presentazione del caso e, unitamente con l'interessato e la sua rete familiare, per la condivisione degli obiettivi di massima e delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati oltre che la condivisione dei tempi e modalità di frequenza.
3. Per gli utenti già in carico, entro due mesi dall'avvio del Servizio, il Soggetto Gestore in accordo con la Comunità dovrà elaborare per ciascun utente un Progetto Individualizzato e la Scheda Support Intensity Scale (SIS) al fine di definire il livello di intensità di supporto dei beneficiari e di rapportarlo in modo adeguato con il numero di operatori necessari. Tale attività dovrà essere programmata con cadenza semestrale o al bisogno.
4. Per le nuove prese in carico, entro 2 mesi dall'inizio della frequenza, l'équipe definisce con la persona, la famiglia ed in accordo con l'Assistente Sociale di riferimento il Piano Individualizzato, la Scheda Support Intensity Scale (SIS) al fine di definire il livello di intensità di supporto dei beneficiari e di rapportarlo in modo adeguato con il numero di operatori necessari e monitora nel tempo l'inserimento.
5. Il soggetto erogatore predispone per ogni utente delle relazioni periodiche annuali o al bisogno.
6. Sarà cura dell'assistente sociale e del coordinatore di ciascun Servizio organizzare almeno un incontro di verifica quadrimestrale o al bisogno, per ciascun utente possibilmente con il coinvolgimento delle rispettive famiglie.
7. Sarà cura del Soggetto gestore di ciascun Servizio inviare entro il giorno 10 del mese successivo le presenze e le assenze suddivise per ciascun utente al fine di permettere alla Comunità di procedere con la fatturazione relativa alla quota di compartecipazione alla spesa a carico di ciascun utente.
8. Le quote di compartecipazione a carico dell'utenza verranno rimosse dalla Comunità titolare del caso.

Art 5

Servizio mensa e trasporto

1. Nel progetto di presa in carico delle persone disabili con l'accoglienza presso il servizio semiresidenziale "Percorsi per l'inclusione" dovrà essere garantito il pranzo.
2. Il soggetto gestore avrà la possibilità di accedere ai servizi di ristorazione erogati dalla mensa Negrelli, attualmente gestita dalla Ditta Risto3 - Società Cooperativa con appalto specifico della Comunità che ne autorizzerà su precisa richiesta l'accesso con l'applicazione del costo di appalto.
3. Il trasporto degli utenti potrà essere garantito attraverso l'attivazione del "trasporto individualizzato" della Provincia Autonoma di Trento nel rispetto della normativa di riferimento o dal nucleo familiare. Bisogni particolari saranno valutati tra le parti.

Art 6

Accesso a persone non residenti nella Comunità di Primiero

1. In via primaria i Servizi dovranno rispondere ai cittadini residenti in uno dei cinque Comuni del territorio di Primiero. In caso di disponibilità di posti, potranno essere accolte persone non residenti per un periodo determinato previo accordo con la Comunità.
2. Le quote relative all'inserimento di persone non residenti nel Territorio di Primiero nei servizi di cui al presente Bando, verranno definite dalla Comunità in base alle rette in vigore al momento della richiesta o alla normativa specifica di riferimento e saranno rimosse direttamente dal Soggetto Gestore. Tali somme saranno portate in deduzione dal contributo concesso per i primi 60 giorni annuali di utilizzo. Oltre i 60 giorni l'entrata rimane propria del Soggetto gestore.

Art. 7

Clausola sociale

1. Ai sensi dei commi 4 e ss. dell'art. 32 della l.p. 2/2016, che si applicano per analogia in caso di successione nella gestione dei servizi, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale a contatto diretto ed abituale con i disabili, limitatamente alle unità di personale a tempo indeterminato di cui alla **Tabella 3** pubblicata unitamente al bando, già impiegati nei Servizi oggetto del contributo. Resta ferma la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva, nonché dal contratto individuale di lavoro con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro, esistenti al 31 ottobre 2022.

Art. 8

Trattamento e requisiti del personale

1. Per lo svolgimento delle attività dei Servizi il Soggetto Gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità, si avvarrà di personale, possibilmente di entrambi i generi.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 7, il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
5. Il personale dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalla scheda 4.10 – Servizio Semiresidenziale “Percorsi per l’inclusione” del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente (di seguito **Catalogo**) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato B al Catalogo medesimo.
6. Al fine di rispondere ai bisogni dell’utenza attualmente in carico (12 persone settimanali) si ritiene che l’equipe dedicata alla gestione del Servizio semiresidenziale dovrà essere di n. 3 assistenti educatori a 38 ore settimanali, n. 1 assistente educatore a 31 ore settimanali, oltre alle ore di coordinamento come previsto da Catalogo. Tenendo conto del potenziale rapporto operatori/utenti con tale equipe vi sono ulteriori margini per nuove prese in carico fino ad un massimo di 15 utenti settimanali.
7. Per la gestione di progetti individualizzati che necessitano di alta specializzazione del personale impiegato alla gestione del caso, il soggetto potrà avvalersi anche di collaborazioni esterne previo accordo con la Comunità.
8. Il Soggetto Gestore assicura:
 - a) al personale che opera a contatto diretto ed abituale con persone con disabilità, adeguata formazione e/o supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con le persone disabili;
 - c) un’adeguata vigilanza sul comportamento e sull’idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - d) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d’aiuto, la socializzazione, l’integrazione fra pari e l’inclusione sociale;
 - e) l’intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
 - f) la tempestiva sostituzione del personale assente per malattia, ferie o altro;
9. All’avvio dei Servizi il Soggetto Gestore comunica alla Comunità i nominativi del personale incluso il coordinatore, con le generalità complete, le rispettive qualifiche ed il carico orario. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre quindici giorni da ciascuna variazione.
10. Il Soggetto Gestore è tenuto a dotare il personale in servizio di un cartellino di riconoscimento da indossare in modo visibile, contenente il nome del Soggetto Gestore, una fotografia ed il nominativo dell’operatore.

11. La Comunità, nel caso in cui vi sia la necessità di rispondere a nuove situazioni con alto bisogno assistenziale, come di contro nel caso di dimissioni e riduzione ulteriore delle prese in carico, si riserva di fare ulteriori valutazioni in merito al rapporto operatori/utenti.

Art. 9

Sedi ed orario del servizio

1. Per il Servizio Semiresidenziale “Percorsi per l’inclusione” che dovrà proporre interventi che privilegiano lo sviluppo o il potenziamento delle abilità e lo sviluppo di capacità pratico-manuali e socio-relazionali la sede:

- dovrà essere individuata dal soggetto gestore e potrà essere di proprietà, in locazione o comodato d’uso;

- dovrà essere idonee allo svolgimento dell’attività, dovrà avere un numero adeguato di stanze, di arredi e attrezzature adeguate a garantire lo svolgimento delle attività in proporzione all’utenza che usufruisce dei servizi;

- dovrà avere le certificazioni di agibilità dei locali, il rispetto degli standard di sicurezza, il rispetto delle normative igienico-sanitarie, il certificato di prevenzione incendi e di rimozione e superamento delle barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti.

2. La sede dovrà essere collocata in uno dei seguenti Comuni facente parte della Comunità di Primiero individuati tra: Primiero San Martino di Castrozza, Mezzano, Imer e Canal San Bovo.

3. Il soggetto gestore è tenuto a sostenere gli oneri per le utenze concernenti la fornitura di acqua, luce, gas, ecc., tutte le spese di funzionamento della sede e le spese di manutenzione ordinaria dell’immobile.

4. L’apertura del Servizio semiresidenziale “Percorsi per l’inclusione” dovrà essere garantita indicativamente dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9.00-16.00.

Art. 10

Durata dell’erogazione dei Servizi

I tempi della presa in carico a favore delle persone disabili, variano in relazione a quanto previsto nel progetto personalizzato di ciascun utente; la durata dell’accoglienza viene rivalutata almeno ogni 6 mesi o al bisogno.

Art. 11

Altri obblighi e prerogative del Soggetto Gestore in relazione allo svolgimento dei Servizi

1. Il Soggetto Gestore deve:

- a) adempiere a tutti gli obblighi di servizio pubblico, come prescritto nei precedenti articoli;
- b) adempiere a tutte le attività progettuali contenute nel Progetto, allegato alla presente convenzione, presentato in sede di partecipazione al bando per la concessione di contributo;
- c) rispettare le disposizioni legislative in materia fiscale, previdenziale e assicurativa, di sicurezza e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell’applicazione, per analogia, dell’art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- d) inviare alla Comunità entro il giorno 10 del mese successivo, le presenze e le assenze suddivise per ciascun utente al fine di permettere alla Comunità di procedere con la fatturazione.
- e) assicura, inoltre:

- la presenza degli operatori con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, nel rispetto del rapporto operatore-utente previsto per ogni specifico progetto;
 - lo sviluppo a favore delle persone con disabilità di progettualità individuali con la stesura di uno specifico Progetto Educativo Individualizzato per ciascun utente entro 2 mesi dall'avvio del servizio e con un aggiornamento semestrale o al bisogno;
 - lo sviluppo del legame con il territorio di riferimento e con le risorse e i servizi ivi presenti al fine di favorire un contatto costruttivo tra le persone e la comunità locale, favorendo anche lo sviluppo di reti di prossimità e cittadinanza attiva, nonché la conoscenza e la visibilità sociale positiva del servizio all'interno del contesto di riferimento;
 - lo svolgimento da parte del coordinatore delle seguenti funzioni:
 - i. l'organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;
 - ii. l'organizzazione con regolarità, possibilmente mensili, degli incontri dell'equipe educativa;
 - iii. la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/ operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
 - iv. la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - v. la costante verifica della qualità del servizio;
 - vi. il contatto regolare e massima collaborazione con il Servizio Sociale della Comunità e le altre Istituzioni esterne;
 - vii. la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il servizio Sociale della Comunità;
- f) nell'ambito della gestione dei Servizi, può aderire ad accordi o protocolli, comunque denominati con altre istituzioni pubbliche o private, previa autorizzazione della Comunità, che ne verifica la coerenza e la compatibilità con gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella presente convenzione;
- g) può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere ai Servizi secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività e a seguito di una formazione interna fatto obbligo di comunicare alla Comunità tali collaborazioni;
- h) pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati nell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- i) pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 12

Obblighi assicurativi

1. Il soggetto Gestore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Comunità è considerata "terza" a tutti gli effetti.
2. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni a persone e a cose.
3. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 3.000.000,00.
4. La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel contributo.
A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona.
5. Copia delle polizze e delle relative quietanze dovranno essere consegnate alla Comunità prima dell'inizio del servizio, annualmente il soggetto gestore dovrà provvedere a consegnare alla Comunità le quietanze di pagamento delle successive annualità.

Art. 13

Obblighi della Comunità e rapporti con il Servizio

1. Prima dell'avvio dei Servizi da parte del Soggetto Gestore, la Comunità si impegna ad agevolare secondo buona fede gli interventi progettati ed affidati al Soggetto Gestore, garantendo allo stesso il supporto informativo e l'attività di coordinamento necessari perché l'azione sociale progettata si possa inserire proficuamente nel quadro delle politiche sociali esistenti. L'attività di coordinamento sarà realizzata, secondo canoni di leale collaborazione.
2. L'accesso al servizio semiresidenziale e domiciliare e di contesto, avviene su proposta del Settore Sociale della Comunità a seguito di domanda amministrativa del beneficiario o di un familiare di riferimento e a seguito di valutazione dell'assistente sociale.
3. Sarà cura dell'assistente sociale di riferimento della Comunità prendere contatti con il coordinatore dello specifico Servizio per la presentazione del caso e, unitamente con l'interessato e la sua rete familiare, per la condivisione degli obiettivi di massima e delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati oltre che la condivisione dei tempi e modalità di frequenza. Tali informazioni saranno successivamente formalizzate con una relazione che la Comunità invierà al soggetto gestore unitamente alla richiesta di accoglienza.
4. Sarà cura dell'assistente sociale e del coordinatore di ciascun Servizio organizzare almeno un incontro di verifica quadrimestrale o al bisogno, per ciascun utente possibilmente con il coinvolgimento delle rispettive famiglie.
5. Le quote di compartecipazione a carico dell'utenza verranno rimosse dalla Comunità titolare del caso.

Art. 14

Sicurezza

1. È obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 secondo le norme, tempo per tempo, vigenti.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. La Comunità e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 16

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.

Art. 17

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Comunità assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 260.925,00 per il periodo di un anno dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024.
2. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'articolo 19 del Bando, fermo restando i limiti previsti al precedente comma 1.
3. La liquidazione del contributo annuo sarà così frazionata:
 - 30% quale acconto del contributo annuale entro il 31 maggio di ciascun anno per il periodo gennaio-aprile;
 - 30% quale acconto del contributo annuale entro il 30 settembre di ciascun anno per il periodo maggio-agosto;
4. La domanda di liquidazione per il saldo annuale del contributo, per ciascun anno va presentata, utilizzando la modulistica predisposta dalla Comunità, entro il 31 marzo dell'anno successivo, allegando un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 19 del Bando e delle eventuali entrate conseguite inerenti i Servizi, corredato da una relazione finanziaria, a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, oltre ad una relazione sull'attività svolta.
5. Gli acconti del contributo di cui al comma 3, saranno liquidati entro 30 giorni dalla data di protocollazione agli atti della Comunità della domanda di liquidazione, inviata dal Soggetto gestore.
6. Il contributo a saldo annuale di cui al comma 3 sarà liquidato previa approvazione da parte della Comunità della documentazione trasmessa.
7. La Comunità può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa ed entrate esposti nella rendicontazione.
8. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 19 del Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della presente convenzione e per le voci previste dal Bando.
9. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate ai Servizi risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti

inferiore, l'importo del contributo annuale viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.

Art. 18

Decadenza, rinuncia, revoca del contributo e inadempimento da parte del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - b) in caso di grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento;
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.
3. In caso di revoca (totale o parziale) del contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato ai Servizi alla Comunità o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.
6. È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei Servizi.
7. Qualora la Comunità riscontri inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le stesse verranno segnalate, in prima istanza verbalmente ed invia bonaria, al legale rappresentante del Soggetto Gestore. Se la segnalazione in prima istanza non sortirà effetto, le inadempienze saranno successivamente contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento. Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, la Comunità si riserva di dar corso alla revoca dal contributo e alla conseguente procedura di risoluzione della presente convenzione. La Comunità si riserva quindi la facoltà di risolvere in ogni momento la presente convenzione, previo espletamento della procedura di cui al presente comma, per inadempienza da parte del Soggetto Gestore rispetto a quanto concordato nel progetto definitivo, senza procedere a rimborso delle spese sostenute né altri oneri a proprio carico.

Art. 19

Monitoraggio dei Servizi e revisione della convenzione

1. La Comunità e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione, almeno annuali, delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete territoriale e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento dei Servizi.
2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione in caso di eventi straordinari, non previsti e indifferibili o connessi ad eventuali situazioni di emergenza che comportano la necessità di una ridefinizione dei Servizi che si concluderà con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo alla presente convenzione

Art. 20

Vigilanza

1. La Comunità si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda.

Art. 21

Controversie

1. Eventuali controversie non definite in via bonaria saranno devolute alla competenza del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Art. 22

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 23

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.